

LO SPESOMETRO 2012
IN SCADENZA IL
12 NOVEMBRE 2013

8 novembre 2013

A cura di Marcello Orsatti
fiscalista di Confindustria Udine

SCALETTA DEL CONVEGNO

- SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
- RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- TERMINE DI INVIO
- SOGGETTI OBBLIGATI
- QUALI OPERAZIONI COMUNICARE
- OPERAZIONI ESCLUSE ANCHE SE RILEVANTI AI FINI IVA
- CASI PARTICOLARI
- SCELTA DELLA MODALITA' DI COMUNICAZIONE
- CHIARIMENTI DI ASSOSOFTWARE

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

SANZIONI

Art. 11 D.Lgs. 471/1997

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 €.

Art. 10 comma 3 L. 212/2000 statuto dei diritti del contribuente

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento operoso

Omessa presentazione o rettifica di uno spesometro presentato nei termini → col ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a 32 € 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro 1 anno dalla scadenza.

Definizione agevolata

E' ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione a 1/3 (art. 16 D.Lgs. 472/97).

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 21 D.L. 31/5/2010 n. 78 → (re)istituzione dello spesometro (elenco clienti/fornitori) con la soglia di esenzione di 3.000 €.

Art. 2 comma 6 D.L. 16/2012 (decreto semplificazioni) → abolizione della soglia dei 3.000 €.

Provvedimento Agenzia Entrate 2 agosto 2013 → approvazione del modello polivalente che contiene anche lo spesometro.

10/10/2013 → pubblicato il modello polivalente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

IL MODELLO POLIVALENTE

Il **modello polivalente** accorpa le seguenti comunicazioni:

- spesometro: comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21 D.L. 78/2010);
- comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list (art. 1 D.L. 40/2010);
- comunicazione degli acquisti di beni da San Marino integrati con Iva (art. 16 D.M. 24 dicembre 1993);
- comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga (art. 3 comma 1 D.L. 16/2012);
- comunicazione leasing, locazione e noleggio autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili da parte dei relativi operatori commerciali (provvedimento 21 novembre 2011 n. 165979).

RIFERIMENTI DI PRASSI

- circolare Agenzia Entrate 30 maggio 2011 n. 24/E
- circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2011 n. 28/E
- risposte Agenzia Entrate 11 ottobre 2011
- risposte Agenzia Entrate 22 dicembre 2011
- nota 6 marzo 2012
- risposte Assosoftware 22 ottobre 2013

TERMINE DI INVIO

SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO

I soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile:

- trasmettono lo spesometro relativo al 2012 → entro il 12/11/2013;
- trasmettono lo spesometro relativo al 2013 → entro il 10/4/2014.

Gli altri soggetti (trimestrali Iva):

- trasmettono lo spesometro relativo al 2012 → entro il 21/11/2013;
- trasmettono lo spesometro relativo al 2013 → entro il 20/4/2014.

Attenzione: la periodicità di liquidazione va verificata nell'anno di presentazione.

SOGGETTI OBBLIGATI

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a inviare lo spesometro:

- tutti i soggetti passivi Iva (imprese, artisti e professionisti);
- che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva (con le esclusioni di seguito specificate).

Sono esonerati dall'invio dello spesometro:

- I contribuenti minimi (art. 1 commi da 96 a 117 L. 244/2007);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011).

QUALI OPERAZIONI COMUNICARE

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Vanno comunicate:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura → **senza limiti di soglia**;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **NON** sussiste l'obbligo di emissione della fattura → se di importo unitario ≥ 3.600 € Iva compresa.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Regola generale

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione.

Deroga per il 2012 e 2013

Per i soli anni 2012 e 2013:

- i commercianti al minuto e attività assimilate (art. 22 D.P.R. 633/72);
- le agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/72);
- possono comunicare solo le operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario ≥ 3.600 € Iva compresa.

OPERAZIONI DA INCLUDERE

Devono essere incluse nello spesometro solo le operazioni attive/passive **rilevanti ai fini Iva**:

- imponibili;
- non imponibili (escluse quelle già note al Fisco);
- esenti art. 10 D.P.R. 633/72 (escluse quelle già note al Fisco);
- soggette al regime del reverse charge;
- omaggi di beni oggetto dell'attività.

Attenzione: non devono essere comunicate le **operazioni fuori campo Iva** (D.P.R. 633/72 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 15, 26, ecc.).

**OPERAZIONI ESCLUSE
ANCHE SE RILEVANTI AI FINI IVA**

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 6 comma 4 Legge n. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente

Al contribuente non possono, **in ogni caso**, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Istruzioni modello polivalente pag. 1

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall'art. 6 dello Statuto del contribuente, **restano escluse dell'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria.**

OPERAZIONI ESCLUSE

Istruzioni pag. 1

Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi:

- dell'art. 7 D.P.R. 605/1973;
- dell'art. 21 comma 1-bis D.L. 78/2010 (acquisti con carte di credito, debito o prepagate);
- di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' GIA' NOTE AL FISCO

Sono escluse dallo spesometro, perché già note al Fisco, le seguenti operazioni:

- importazioni e esportazioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere a) e b) D.P.R. 633/72;
- operazioni intracomunitarie già comunicate con gli Intrastat;
- operazioni incluse nella comunicazione black list;
- operazioni esenti art. 10 già note Fisco;
- operazioni di importo ≥ 3.600 € **effettuate nei confronti di contribuenti privati** il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate italiane (art. 21 comma 1-bis D.L. 78/2010).

IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI ESCLUSE: PRECISAZIONI

Operazioni non imponibili art. 9 D.P.R. 633/72

Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9 D.P.R. 633/72 → sono da comunicare.

Attenzione: sono da comunicare le operazioni assimilate alle esportazioni indicate negli articoli 8 comma 1 lett. c), 8-bis, 38-quater, 71 e 72 D.P.R. 633/72.

OPERAZIONI INTRA ESCLUSE: PRECISAZIONI

Sono escluse dallo spesometro le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario se le informazioni relative a tali operazioni sono già acquisite con gli elenchi Intrastat.

Attenzione: devono essere comunicate le operazioni intracomunitarie che non sono incluse nell'Intra (es. art. 58 D.L. 331/93 triangolare comunitaria).

OPERAZIONI BLACK LIST ESCLUSE: PRECISAZIONI

Operazioni con soggetti residenti in paesi black list < 500 €:

- sono escluse dalla comunicazione black list;
- sono escluse anche dallo spesometro?

OPERAZIONI ESENTI ESCLUSE: PRECISAZIONI

Nota Direzione Centrale Accertamento 6 marzo 2012

Sono escluse le operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 D.P.R. 633/72 se già comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.P.R. 605/73: «6. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.».

OPERAZIONI ESENTI ESCLUSE: PRECISAZIONI

Nota Direzione Centrale Accertamento 6 marzo 2012

I soggetti che hanno esercitato l'opzione 36-bis D.P.R. 633/72 con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti dovranno comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

ALTRE OPERAZIONI GIA' MONITORATE

Sono escluse le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria:

- contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica, telefonia, acqua e gas (art. 7 comma 5 D.P.R. 605/73);
- vendite di beni e servizi a condomini (art. 7 comma 9 D.P.R. 605/73);
- contratti di mutuo (art. 78 comma 25 L. 413/91);
- atti di compravendita di immobili (art. 3-bis D.L.gs. 463/97).

Attenzione: sono escluse in quanto già monitorate anche le locazioni di immobili; i leasing invece vanno comunicati (risposta dell'Agenzia delle Entrate al forum di Italia Oggi 17/1/2012).

ART. 7 DPR 605/73

Estratto dell'articolo 7 comma 5 D.P.R. 605/1973

5. Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 (**contratti di assicurazione, a esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e alla assistenza e garanzie accessorie; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas**).

Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

→

ART. 7 DPR 605/73

Estratto dell'articolo 7 commi 9 e 13 D.P.R. 605/1973

9. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.

13. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' GIA' NOTE

Risposta 22 dicembre 2011

L'esclusione riguarda anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si possono ricordare i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli Intra riepilogativi degli acquisti\cessioni intracomunitarie, e altre.

Curiosa interpretazione: fanno eccezione, le operazioni relative ai **contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili**, per la natura soggettiva dell'esonero disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi.

OPERAZIONI ESCLUSE PERCHE' GIA' NOTE

Cessioni di immobili → risposta 22 dicembre 2011

Sono escluse dallo spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da impresa edile, di un immobile che formerà oggetto di successiva vendita.

Curiosa interpretazione: se però le fatture relative agli acconti sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare.

OPERAZIONI INCLUSE ANCHE SE GIA' NOTE

Circolare 21 giugno 2011 n. 28 risposta 2.3

Devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicitario cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n. 605/73.

CASI PARTICOLARI

CONTABILITA' SEPARATE

Attività in contabilità separata

Nel caso di contribuente che esercita 2 attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 633/72 → la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo Iva.

AUTOTRASPORTATORI

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 D.P.R. 633/72 → l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

IMPREDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

Contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

L'esonero viene meno quando in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia.

Il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi > 50% del limite di legge.

Negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo.

IMPRESORITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio

L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini Iva, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

OMAGGI

Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Le cessioni gratuite di beni **oggetto di autofatturazione** rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente.

FATTURE COINTESTATE

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatori ripartendo il corrispettivo tra gli intestatari.

REGIME DEL MARGINE

Operazioni in applicazione del regime Iva del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime Iva dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. 41/95 **NON documentate da fattura** → sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo ≥ 3.600 €.

Se documentate da fattura deve essere comunicata la sola base imponibile cui è applicabile l'imposta rimanendo non rilevante l'eventuale quota fuori campo Iva (circolare n. 24/E del 2011).

PASSAGGI INTERNI

Passaggi interni di beni tra attività separate

Non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 633/72.

SCHEDE CARBURANTI

Schede carburante

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito.

Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

SCELTA DELLA MODALITA' DI COMUNICAZIONE

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Lo spesometro può essere compilato:

- in **modalità aggregata** → vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia;
- in **modalità analitica** → vengono riportati i dati delle singole fatture.

Attenzione: la scelta è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ai fini dello spesometro occorre fare riferimento:

- al momento della **registrazione della fattura** (artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 633/72);
- in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 D.P.R. 633/72).

CHIARIMENTI DI ASSOSOFTWARE

«frutto della stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Sogei»

FATTURE ART. 7-TER, 7-QUATER, 7-QUINQUIES

Per il 2012 sono escluse dallo spesometro perché fuori campo Iva tutte le fatture attive emesse nei confronti di committenti non residenti (Ue o extra-Ue) relative a prestazioni di servizi artt. da 7-ter a 7-sexies D.P.R. 633/72, cioè tutte le prestazioni di servizi tassate nel paese del committente.

Attenzione: a partire dal 2013 per tali operazioni vige l'obbligo di emissione di fattura → dovrà essere precisato dall'Agenzia delle Entrate se dovranno o meno essere incluse nello spesometro 2013.

NOTE DI VARIAZIONE

Domanda

Dove vanno inserite le note di variazione per i quadri FN e SE, i cui valori nelle specifiche tecniche non prevedono il segno?

Risposta di Assosoftware

Le note di variazione per i non residenti non sono oggetto di comunicazione.

NOTE DI VARIAZIONE IN FORMA AGGREGATA

Nella compilazione delle colonne relative alle Note di Variazione in forma aggregata (quadro FA, col.10,11, 15,16), l'individuazione della controparte non dipende dalla sezione del registro Iva (operazioni attive o passive), ma è sempre da intendersi come **controparte del soggetto che presenta lo spesometro.**

NOTE DI VARIAZIONE IN FORMA AGGREGATA

Esempio

A è il soggetto che presenta lo spesometro e B è la controparte.

Note di Variazione a debito per la controparte (col.10 e 11) sono quelle che generano un debito di imponibile per B verso A:

- le note di credito emesse da B su una vendita ad A;
- le note di debito emesse da A su una vendita a B.

Note di Variazione a credito per la controparte (col.15 e 16): sono quelle che generano un credito di imponibile per B verso A:

- le note di credito emesse da A su una vendita a B;
- le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A.

DECIMALI

Nel modello non sono previsti i decimali.

Nel silenzio delle istruzioni possano essere considerati validi sia l'arrotondamento degli importi secondo il metodo fiscale, sia la troncatura degli stessi escludendo i decimali.

QUADRO FE FATTURE EMESSE

Le istruzioni del quadro FE (fatture emesse) richiedono di indicare le autofatture per acquisti da non residenti ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72.

Secondo Assosoftware un'eventuale esclusione di tali operazioni dal quadro FE può essere considerato comunque un comportamento corretto.